Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 142 TFT 09

DEL 07 NOVEMBRE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 07 novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 02/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI :
a) GIUSEPPE SALVATORE MILIOTO;
b) Società A.S.D. MUXAR

La Procura Federale con nota 1820/1172 pf16-17/CS/MB/sds del 07 settembre 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

a) Il sig. Giuseppe Salvatore Milioto, all'epoca dei fatti Dirigente della Soc. A.S.D. Muxar, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere inviato al sig. Andrea Augello, A.E. della sezione di Agrigento, un sms dal contenuto irriguardoso e/o denigratorio nei confronti dello stesso;
b) La Società A.S.D. MUXAR, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio dirigente tesserato sig. Giuseppe Salvatore Milito.

All'udienza dibattimentale del 07 novembre 2017, si sono presentati il sig. La Vardera Roberto Vito per la A.S.D. Muxar, giusta delega rilasciatagli dal Presidente pro-tempore, nonché il sig. Giuseppe Salvatore Milioto assistito dal proprio difensore.
All'udienza odierna il rappresentante della Procura, preliminarmente, ha depositato:

1) istanza di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., fattagli pervenire dalla A.S.D. Muxar con cui chiede in concreto applicarsi la sanzione dell'ammenda di € 200,00 a cui l'ufficio della Procura ha prestato il proprio consenso;
2) istanza di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., fattagli pervenire dal sig. Milioto Giuseppe Salvatore con cui chiede in concreto applicarsi la sanzione della inibizione di mesi due a cui l'ufficio della Procura ha prestato il proprio consenso;

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, le dichiara efficaci come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 23 del C.G.S., applica, su richiesta delle parti, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Muxar a titolo di responsabilità oggettiva nonché la sanzione dell'inibizione per mesi due al sig. Milioto Giuseppe Salvatore, dirigente, all'epoca dei fatti, della A.S.D. Muxar.
Avverte le parti che in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie entro il termine perentorie di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, determinerà la revoca della decisione con preclusione di concludere altro accordo.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite ed al Comitato Regionale Sicilia per quanto di competenza.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 5/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI :

a) MAMMANO MATTIA, calciatore dilettante (matricola n.6.745.408);
b) CAGLIA ANTONINO Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Pro Gela;
c) La Soc. A.S.D. PRO GELA;

La Procura Federale con nota 2302/1153 pf16-17 CS/sds del 25 settembre 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

a) Il sig. Mammano Mattia, calciatore dilettante (matricola n. 6.745.408), della violazione di cui all'art. 1 bs, comma 1, del CGS in relazione a quanto. Previsto dall'art. 39, comma 3 e 4, delle N.O.I.F. e dall'art. 10, comma 2 e 3 bis del C.G.S., per avere il suddetto partecipato alla gara del 26.11.2016, "Pro Gela/Città di Leonforte", valevole per il campionato Serie C1, calcio a 5, per la Soc. A.S.D. Pro Gela, pur non essendo, all'epoca dello svolgimento della predetta gara, regolarmente tesserato;
b) Il sig. Caglia Antonino, Presidente della società A.S.D. Pro Gela, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 3 e 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 10, comma 2 e 3 bis del C.G.S., per avere fatto partecipare alla gara del 26.11.2016, "Pro Gela/Città di Leonforte" valevole per il campionato Serie C1, calcio a 5, per la Soc. A.S.D. Pro Gela, il calciatore Mammano Mattia non regolarmente tesserato, all'epoca dello svolgimento della predetta gara;
c) La Società A.S.D. Pro Gela, della violazione di cui all'art. 4 comma 1, del C.G.S. titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini procedurali è pervenuta memoria difensiva da parte dell'A.S.D. Pro Gela, in persona del proprio Presidente che nel fare rilevare di avere cessato ogni attività chiede il proscioglimento da ogni addebito essendo essa società e, conseguentemente, esso Presidente parti lese dal comportamento del calciatore Mammano.

All'udienza dibattimentale del 07 novembre 2017 nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni ammenda di € 500,00 più punti due di penalizzazione a carico della società; mesi tre di inibizione a carico del presidente sig. Caglia Antonino; squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Mammano Mattia.

Questo Collegio osserva che dall'esame degli atti ufficiali emergono elementi sufficienti a provare, ogni oltre ragionevole dubbio, quanto contestato in deferimento.

In particolare, per quello che qui interessa, la circostanza che il sig. Mattia Mammano non era tesserato per l'A.S.D. Pro Gela risulta dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti che ebbe a dichiarare nullo il tesseramento del predetto calciatore risultando lo stesso tesserato per la società A.S.D. Futsal Macchitella per cui egli non aveva alcun titolo a partecipare alla gara del 26.11.2016 disputata dall'A.S.D. Pro Gela contro la A.P.D. Città di Leonforte.

La responsabilità in capo al sig. Antonino Caglia, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Pro Gela discende non solo dal fatto di avere richiesto il tesseramento del sig. Mattia Mammano utilizzando la procedura "nuovo tesseramento" e non come "aggiornamento di posizione" visto che era consapevole che il predetto calciatore era tesserato per altra società (vedasi pagina Facebook del 26/11/2016 della società A.S.D. Pro Gela) ma anche dalla circostanza che esso Presidente ebbe a sottoscrivere la distinta della gara in questione attestando, contrariamente al vero, che tutti i giocatori ivi indicati e quindi compreso il Mammano era regolarmente tesserati per l'A.S.D. Pro Gela.
Ai fini del presente giudizio non influisce in alcun modo che l'A.S.D. Pro Gela nella corrente stagione sportiva abbia cessato ogni attività in quanto alla data odierna non risulta essere stato assunto alcun provvedimento di revoca dell'affiliazione per inattività da parte del Presidente Federale.
In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
Due giornate di squalifica a carico del sig. Mattia Mammano;
Inibizione per mesi tre a carico del Antonino Caglia Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Pro Gela;
Ammenda di € 100,00 (cento/00) e punti uno di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza per la presente stagione sportiva, ove disputata, a carico dell'A.S.D. Pro Gela a titolo di responsabilità diretta.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 615/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. ACQUAVIVA
Sig. ALFONSO ANTONIO DI VITA (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Acquaviva);
Sigg. Antonio Mistretta, Giuseppe Paduano, Onofrio Salamone, Sergio Sciarrotta, Igor Intilla e Bogdan Gabriel Morosanu, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 2^ categoria, stagione sportiva 2015/2016.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 19/09/2017 proc. 2101/1296 pf 16-17 GC/MB/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.
La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Acquaviva;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Alfonso Antonio Di Vita;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonio Mistretta, Giuseppe

Paduano, Onofrio Salamone, Sergio Sciarrotta, Igor Intilla;
- squalifica per una giornata a carico del calciatore Bogdan Gabriel Morosanu.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
- l'ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Acquaviva;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Alfonso Antonio Di Vita;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonio Mistretta, Giuseppe Paduano, Onofrio Salamone, Sergio Sciarrotta, Igor Intilla e Bogdan Gabriel Morosanu già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07 novembre 2017

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti